

09 GIUGNO 2026

AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: SETTORE PATRIMONIO: SERVIZIO BONIFICA ORDINIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI PRESSO VIA DELLA MALPENSADA – TRENTO (P.F. 1189 C.C. TRENTO): AFFIDAMENTO DIRETTO A BIOTTO S.R.L. MEDIANTE LA PIATTAFORMA CONTRACTA.

C.I.G.:BBF5035378
CUP: H65G22000000006

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”, istitutiva dell’Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera competenze per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo.

Opera Universitaria ha presentato al Ministero dell’Università e della Ricerca (in sigla “MUR”) un progetto (elaborato a livello di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ai sensi dell’art. 23 c. 5 del D. Lgs. 50/2016) per un nuovo studentato denominato “*San Bartolomeo – Blocco G*” a Trento in funzione dell’accesso al cofinanziamento statale ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1257 del 30 novembre 2021 – V Bando Legge 338/2000: la realizzazione di un nuovo studentato a Trento risponde all’esigenza condivisa di ampliare i servizi residenziali della città, tenuto conto che la popolazione studentesca è composta per circa due terzi da studenti provenienti da fuori provincia e la disponibilità di posti alloggio è insufficiente rispetto al fabbisogno;

con Decreto Ministeriale n. 1488 del 06 novembre 2023 è stato approvato l’elenco degli interventi ammissibili al cofinanziamento statale e “*San Bartolomeo – Blocco G*” è stato inserito nell’elenco dei progetti ammessi “*con riserva subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse*”, in posizione n. 78 con un cofinanziamento statale di euro 10.118.150,00;

con Decreto Ministeriale n. 584 del 5 agosto 2025, pubblicato il 13 settembre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 213 - Serie Generale - è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili posti in posizione di riserva fino al n. 83 e la proposta progettuale “*San Bartolomeo – Blocco G*” ha ottenuto l’ammissione al cofinanziamento ministeriale;

l’art. 8 comma 15 del D.M. 1257 del 30 novembre 2021 dispone che “*a pena di revoca del cofinanziamento, gli obblighi giuridicamente vincolanti per i lavori devono essere disponibili entro e non oltre trecento (300) giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del decreto di Piano*”;

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1632 dell’8 settembre 2023, come da ultimo modificata con deliberazione n. 1777 del 21 novembre 2025, sono state assegnate a Opera Universitaria le risorse provinciali a completamento del cofinanziamento statale, necessarie per la

realizzazione dello studentato “*San Bartolomeo-Blocco G*” pari ad euro 1.009.536,94 a fronte di un cofinanziamento da parte di Opera di euro 5.605.891,07;

il Consiglio di amministrazione di Opera Universitaria ha approvato in data 26 novembre 2025 con deliberazione n. 19 per il triennio 2025-2027 e n. 20 per il triennio 2026-2028 il Piano degli investimenti coerente con le risorse assegnate dalla Provincia con la sopra richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 1777 del 2025 e l’Ente ha inserito l’intervento nella propria programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028.

Considerato che Opera Universitaria di Trento non ha ottenuto la qualificazione per la progettazione e l’affidamento di appalti di lavori pubblici, ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) in combinato disposto con l’Allegato II.4 del medesimo Codice, per cui vi è la necessità di avvalersi della Provincia autonoma di Trento, stazione appaltante qualificata per tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’intervento,

con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 24 aprile 2026 è stato approvato l’atto di delega alla Provincia autonoma di Trento (per il tramite della propria agenzia, APOP) per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del completamento dello Studentato S. Bartolameo (Blocco G): nell’atto sono disciplinati i rapporti tra i due enti;

tra le competenze in capo ad Opera vi è quella relativa alla progettazione e all’affidamento del servizio di bonifica bellica dell’area su cui insiste l’intervento.

Visto l’art. 36ter.1 comma 6, della L.p. 19 luglio 1990, n. 23, Opera Universitaria ha preventivamente verificato l’inesistenza di convenzioni attive gestite dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per il servizio oggetto d’acquisto, ed ha altresì accertato l’esistenza del metaprodotto relativo al servizio oggetto del presente provvedimento sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (CONTRACTA);

accertata l’esistenza del CPV relativo al servizio oggetto del presente provvedimento (90722300-7 - *Servizi di bonifica di terreni*),

dato atto che, ai sensi dell’art. 7, co. 3, della L.P. 2/2016 e dall’art. 58 del d.lgs. 36/2023, il servizio oggetto dell’appalto è già omogeneo e accessibile ed in coerenza con il principio del risultato non è suddivisibile in lotti sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 14, c. 6, del d.lgs. 36/2023 il servizio in questione costituisce un valore funzionale e autonomo;

dato atto che secondo l’art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023 l’affidamento di un contratto avente “*un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie*” proprie del sopra soglia, l’Ente accerta che nel caso in oggetto la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura semplificata dell’affidamento diretto;

visto l’art. 3 co. 1 lett. d) dell’Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce l’affidamento diretto come “*l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;

a seguito di ricerca effettuata tra gli operatori economici iscritti sulla piattaforma CONTRACTA, ai sensi dell'art. 19 della L.p. 2/2016, è stato quindi individuata l'impresa Biotto S.r.l, la quale si è dimostrata interessata ed in grado di soddisfare la richiesta;

si ritiene opportuno procedere pertanto ad un affidamento diretto per il servizio descritto, affidandolo all'impresa Biotto S.r.l. con sede in Via Cavour, 121/B – 30010 Camponogara (VE), cod. fisc. e p. iva. 02044680276;

in data 03/06/2026, attraverso la piattaforma Contracta tramite la procedura di affidamento diretto semplificato si è richiesto all'impresa Biotto S.r.l la formalizzazione di un preventivo, unitamente alla documentazione necessaria ad attestare l'assenza di conflitto di interessi di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione e la dichiarazione di inesistenza dei motivi di esclusione;

visto l'art. 108 co. 9 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui *“nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”*,

in data 09/06/2026 si è provveduto a visionare la documentazione inviata dall'impresa necessaria all'affidamento congiuntamente all'offerta economica, per cui l'importo complessivo del servizio ammonta a complessivi euro 23.500,00 (di cui euro 500,00 per oneri aziendali della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.180,00 per costi della manodopera);

dato atto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato a cui l'Amministrazione è tenuta ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, del d.lgs. 36/2023, si ritiene che l'attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *“la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;

preso atto che l'impresa Biotto S.r.l, selezionato per l'affidamento in oggetto è conforme al principio di rotazione così come precisato dal punto 3 della Deliberazione di Giunta provinciale n. 43 di data 23 gennaio 2026 *“Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Revisione deliberazione n. 307/2020”* in quanto non si tratta dell'operatore economico *“risultato aggiudicatario di un precedente appalto rientrante nella stessa fascia di importo (..) e che abbia ad oggetto una commessa rientrante (..) nello stesso settore di servizi e nella stessa fascia di valore economico così come individuati nelle presenti linee guida”*;

con riguardo al rispetto del principio di rotazione si fa presente che negli anni 2007 e 2010 (con determinazioni n. 242/2007 e 334/2010) sono stati affidati all'impresa Biotto S.r.l. i lavori di approntamento dell'area e di bonifica bellica, destinati alla realizzazione dello Studentato Mayer: trattasi di affidamenti assai risalenti nel tempo, oltre che aventi ad oggetto una categoria merceologica diversa; da ultimo, la scelta dell'Operatore economico risulta legittimata dalle peculiarità del mercato di riferimento, caratterizzato da un'elevata specializzazione e dalla sostanziale assenza di operatori alternativi sul territorio di riferimento, in grado di offrire il medesimo servizio;

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dei co. 1 e 4 dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria, ma solamente quella definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;

dato atto che in tema di imposta di bollo si rende applicabile quanto disposto dalla Tabella A dell'art. 3 dall'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;

dato atto che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi degli artt. 52, 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023 la dichiarazione resa dall'appaltatore rientrerà nelle verifiche a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, per cui l'Ente provvederà a risolvere di diritto il contratto in caso di esito negativo delle stesse;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

con il presente provvedimento si propone di affidare il servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici in Via della Malpensada – p.f. 1189 C.C. TRENTO all'impresa Biotto S.r.l con sede in Via Cavour, 121/B – 30010 Camponogara (VE), cod. fisc. e p. iva. 02044680276, per l'importo complessivo di € 28.670,00 comprensivo di IVA e oneri aziendali per la sicurezza (pari ad € 500,00), tramite la piattaforma Contracta di approvvigionamento della pubblica amministrazione trentina.

Tale importo verrà imputato nel quadro economico attingendo alla voce degli imprevisti.

Per disciplinare il servizio è stato elaborato un capitolato speciale - parte amministrativa, non costituente parte integrante del presente provvedimento (all. 1), che specifica le caratteristiche del servizio richiesto, le modalità e i tempi di espletamento e che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'operatore economico individuato;

ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 36/2023, nel capitolato è stato individuato il CCNL – *FOI – Aziende Edili*, quale contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del contratto;

in conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 nel capitolato è riservata alla Stazione appaltante l'opzione di richiedere servizi aggiuntivi fino ad un massimo di euro 15.000,00 qualora si ritengano necessari ulteriori scavi dovuti alla riscontrata presenza di diffuse infestazioni magnetiche;

il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di giorni sessanta con emissione da parte dell'Operatore economico dell'Attestato comprovante le lavorazioni eseguite con lo svincolo di responsabilità da parte della Stazione appaltante in merito alla presenza in area bonifica di ordigni esplosivi residuati bellici.

Trattandosi di ordine diretto i rapporti tra le parti sono regolati oltre che dal capitolato speciale-parte amministrativa, dalla disciplina peculiare all'utilizzo della nuova piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L.p. 9 marzo 2016, n. 2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Si specifica altresì che in considerazione delle indicazioni procedurali fornite dal Dipartimento organizzazione, personale e innovazione relativamente all'applicazione dell'articolo 5 bis della L.p.

2/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" (prot. Opera 11163 del 22/08/2025) è necessario procedere, con il presente provvedimento, all'accantonamento delle risorse pari allo 0,5% sull'importo dell'affidamento al netto dell'Iva.

Si precisa infine che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le "Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti" sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi disposti sul mercato elettronico provinciale "che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO".

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Si dà atto infine che, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in parola.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 44 di data 23 gennaio 2026;
- vista la I^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento per il servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici in Via della Malpensada – p.f. 1189 C.C. TRENTO, come espresso in premessa, tramite la

piattaforma Contracta di approvvigionamento della pubblica amministrazione trentina, a partire dalla data del verbale di consegna con una durata di giorni sessanta;

2. di affidare il servizio di cui al precedente punto 1. all'impresa Biotto S.r.l con sede in Via Cavour, 121/B – 30010 Camponogara (VE), cod. fisc. e p. iva. 02044680276, per un importo complessivo pari a € 28.670,00 IVA ed oneri aziendali per la sicurezza compresi;
3. di dare atto che l'importo di cui al punto 2 rientra nel quadro economico dell'intervento alla macrovoce P2022050: "L. 338/2000 – COMPLET. S.BARTOLAMEO – BLOCCO G" del Piano Investimenti 2026-2028 (prg n. 218/2026);
4. di imputare l'importo complessivo pari ad euro 117,50 corrispondente allo 0,5 dell'importo di cui al punto 2) al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 bis della L.p. 2/2016 "Incentivi funzione tecniche" alla macrovoce 047003 "Altri accantonamenti", centro di costo 11 "Servizio abitativo" del budget economico 2026;
5. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2026
Macrovoce 047003
Centro di costo 11 per € 117,50.= - PRG 339

LA RAGIONERIA

(EC/mg)